

# PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

## REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO IN FAVORE DI STUDENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO

(Del. C.P. n. 42/**95**, 42/**00**, 83/**02**, 38/**04**)

\*\*\*\*\*

### ART.1

La Provincia Regionale di Enna intende bandire annualmente, entro il mese di Settembre, un concorso per l'assegnazione di borse di studio dell'importo di € 258,23 (duecentocinquantotto/23) cadauna a favore degli studenti delle scuole secondarie d'istruzione di 2° grado residenti in un comune del territorio provinciale.

### ART. 2

Le borse di studio saranno assegnate a favore degli studenti degli Istituti Tecnici, Professionali e Magistrali, dei Licei Scientifici e Classici, dell'Istituto Regionale d'Arte e dei Licei Linguistici di Enna ed Agira.

### ART. 3

Le borse di studio saranno riservate per il 20% agli studenti bisognosi iscritti alle 1^ classi e per l'altro 80% agli studenti iscritti alle classi successive alla 1^, secondo la seguente ripartizione:

- 40% per gli studenti meritevoli;
- 60% per gli studenti bisognosi.

### ART.4

Le borse di studio a favore degli studenti meritevoli verranno assegnate in base al solo profitto conseguito nell'anno scolastico precedente a quello cui si riferisce il bando indipendentemente da ogni altro elemento di valutazione. Tale profitto non deve essere inferiore a 7/10 (non inferiore a "Buono" per la licenza media), escludendo dal fare media le materie della Religione e la Condotta.

### ART.5

Le borse di studio per bisogno saranno riservate agli studenti che, oltre allo stato di bisogno, nello scrutinio finale, dell'anno scolastico precedente a quello cui si riferisce il bando, avranno conseguito un profitto non inferiore a 7/10 (non inferiore a "Buono" per la licenza media).

## ART.6

Al fine dell'assegnazione delle borse di studio per bisogno è data applicazione alla normativa nazionale vigente in materia di erogazione di prestazioni sociali agevolate. L'accesso al beneficio è limitato ai concorrenti il cui nucleo familiare, nell'anno d'imposta precedente a quello a cui il concorso si riferisce, ha una situazione economica equivalente non superiore ai limiti stabiliti annualmente dall'Ass.to Reg.le EE.LL. in materia di accesso gratuito ai servizi socio-assistenziali in Sicilia.

## ART.7

La domanda di partecipazione al suddetto concorso, con firma autenticata a termini di legge, dovrà essere presentata in carta semplice entro il termine utile fissato nell'apposito bando, con l'osservanza delle norme, condizioni e modalità tutte contenute nello stesso.

Per gli studenti minorenni la relativa domanda dovrà essere presentata dal genitore o da chi ne esercita la patria potestà.

## ART.8

Ai fini della formulazione della graduatoria relativa agli studenti meritevoli, si terrà conto esclusivamente della media scolastica riportata. A parità di merito si procederà per sorteggio.

## ART.9

Per la formazione della graduatoria relativa agli studenti bisognosi, si terrà conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza del soggetto istante, fermo restando il requisito della votazione minima prevista dal precedente art.5. A parità di indicatore della situazione economica equivalente, si darà precedenza alla votazione. A parità di indicatore della situazione economica equivalente e votazione, si procederà per sorteggio.

## ART.10

Saranno compilate le seguenti tre distinte graduatorie, rispettando la ripartizione di cui all'art.3:

- A - Per gli studenti bisognosi iscritti alla 1<sup>a</sup> classe ;
- B - Per gli studenti meritevoli iscritti alle classi successive alla 1<sup>a</sup>;
- C - Per gli studenti bisognosi iscritti alle classi successive alla 1<sup>a</sup>;

Nel caso di mancata assegnazione di borsa di studio prevista da una graduatoria, le stesse verranno assegnate all'altra graduatoria, nell'ambito della stessa categoria merito-bisogno.

#### ART.11

Gli studenti in stato di bisogno che abbiano anche il requisito del merito scolastico possono partecipare contemporaneamente al concorso per le due categorie delle borse di studio previste dall'art.3. In caso di utile collocazione nelle due graduatorie, gli interessati godranno di una sola borsa di studio tra quelle riservate agli studenti meritevoli.

#### ART.12

Le borse di studio saranno assegnate con deliberazione della Giunta Provinciale in base alle rispettive graduatorie che saranno formulate dall'Ufficio preposto agli affari della Pubblica Istruzione.

#### ART.13

Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo della Provincia per dieci giorni consecutivi e copia di esse sarà trasmessa, per l'affissione all'Albo, a tutti gli Istituti Scolastici di 2° grado della Provincia. Gli interessati potranno sollevare eccezioni entro 20 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo della Provincia.

#### ART.14

Le somme delle borse di studio saranno erogate in un'unica soluzione ed i relativi ordinativi di pagamento saranno emessi a favore dello studente vincitore se maggiorenne, o del padre o di chi ne fa le veci, se minorenni.

#### ART.15

(Articolo abrogato)

#### ART.16

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione delle condizioni previste dal bando e dalle prescrizioni tutte contenute nel presente Regolamento.

#### ART.17

Le modalità di presentazione delle domande di partecipazioni, i termini di scadenza e il numero delle borse di studio saranno ogni anno fissati da apposito bando approvato dalla Giunta Provinciale.